

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1844

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa di eliminazione delle barriere architettoniche

*Presentata il 29 ottobre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una condizione che rende difficile o impossibile il raggiungimento di un obiettivo viene percepita e definita come «barriera». Ognuno di noi è circondato quotidianamente da diverse barriere: logistiche, psicologiche, organizzative, legate alla mancanza d'informazione o a un divario digitale, cioè al divario esistente tra chi può accedere alla nuova tecnologia e chi non è in grado di farlo.

Per alcuni, però, ci sono barriere che rappresentano un limite alla vita quotidiana, un ostacolo non aggirabile e che impedisce di compiere anche le azioni più comuni.

Quando parliamo di ostacoli di questo genere ci riferiamo a uno specifico tipo di barriere: quelle architettoniche.

Si tratta di barriere che dividono e che discriminano non solo persone con disa-

bilità, ma anche soggetti con ridotta capacità di movimento, come gli anziani con difficoltà deambulatoria, le persone obese, i genitori che portano i loro figli nei passeggini e, più in generale, chiunque si trova in una situazione di disagio motorio anche momentaneo.

L'eliminazione delle barriere architettoniche risponde, quindi, a un'esigenza di autonomia, di fruibilità in sicurezza degli spazi pubblici e privati, di dignità sociale di tutte queste persone.

La nostra è una società sempre più tecnologica, caratterizzata, solo per fare alcuni esempi, dall'uso di fibre ottiche, elettrodomestici intelligenti che si comandano a distanza e, per quanto concerne il tempo libero, dell'emergente moda dei viaggi di piacere nello spazio, ma in questo mondo «iper-tecnologico» non ci rendiamo conto che molte persone che sof-

frono di ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano, purtroppo, ad essere discriminate poiché nelle nostre città sono ancora presenti tante barriere architettoniche, malgrado le leggi ne impongano l'eliminazione; e le leggi devono essere rispettate, non devono servire solo a riempire pagine di libri, manuali di diritto e codici.

Il grado di civiltà di una società si misura, infatti, anche nel modo in cui essa affronta e risolve i problemi di coloro che sono colpiti — in modo permanente o temporaneo — da difficoltà motorie, per consentire loro di inserirsi nella vita quotidiana della comunità. La comoda accessibilità degli spazi di pubblica utilità assume primaria importanza, perchè consente ai disabili di godere della propria autonomia; basti pensare, infatti, che uno scalino o la ridotta larghezza di una porta possono impedire ai disabili di vivere una vita normale.

Da tempo esistono in Italia diversi provvedimenti prescrittivi, nazionali e regionali, per l'accessibilità, per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani.

È opinione diffusa, infatti, che la legislazione italiana, in merito al superamento delle barriere architettoniche e all'inserimento lavorativo dei disabili, sia una delle migliori nel panorama mondiale.

A chi, invece, vive quotidianamente la situazione di persona disabile, inserita nel mondo del lavoro con la continua necessità di spostarsi, la realtà appare ben diversa.

Troppe norme vengono disattese per semplice noncuranza, per scarsa conoscenza o per errata o travisata interpretazione.

Le prime disposizioni normative in materia risalgono alla fine degli anni '60; da allora ad oggi sono stati emanati più di quarantacinque provvedimenti legislativi.

La legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 27 ha previsto, nell'ambito di un'articolata serie di interventi a favore dei mutilati e degli invalidi civili, l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico di

nuova costruzione e l'accessibilità per gli invalidi non deambulanti dei mezzi pubblici di trasporto e dei luoghi pubblici. Con il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono state successivamente dettate le prescrizioni tecniche di attuazione del citato articolo 27.

Per quanto riguarda l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, invece, è intervenuta la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e il relativo decreto di attuazione del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. La citata legge n. 13 del 1989 prevede, tra l'altro, l'erogazione annuale di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Tali contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti dove risiedono in forma effettiva, stabile e abituale, soggetti disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.

Sono previsti anche contributi per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o a istituti residenziali per l'assistenza. L'entità di tali contributi è determinata in rapporto alle spese sostenute e comprovate e dalle somme erogate al comune dallo Stato tramite la regione. Possono beneficiarne i soggetti disabili con menomazioni o con limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; chi ha a carico persone con disabilità permanente; i condomini dove risiedono i beneficiari e i centri o gli istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

Nel 1996 il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, pone fine a una strana situazione: infatti, con l'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, la normativa tecnica sull'accessibilità presentava un doppio regime in base al quale per due edifici, uno di proprietà pubblica e l'altro di proprietà privata in cui si svolgeva uno stesso tipo di

attività o di servizio di interesse pubblico o aperto al pubblico, occorre fare ricorso a due normative tecniche.

L'osservanza della citata normativa in materia di accessibilità ha reso effettiva la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sulla disabilità) con la quale lo Stato si è dato una serie di regole volte a promuovere il pieno esercizio di ogni diritto civile, sociale e politico delle persone disabili, nonché destinate a stabilire l'ambito entro il quale dovrà svilupparsi ogni normativa futura.

La citata legge-quadro prevede, in particolare, che: « L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (...) c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico » [articolo 8, comma 1, alinea e lettera c)].

Poiché la prima normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici o aperti al pubblico risale al 1971 (citata legge n. 118) mentre la previsione relativa al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (aperti al pubblico) è del 1989 (citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236), ma solo con la legge-quadro n. 104 del 1992 è stata espressamente disciplinata la materia degli edifici privati aperti al pubblico, si deve ritenere che tutte le costruzioni successive a tale anno (o nelle quali, dopo l'anno indicato, sono stati effettuati interventi significativi) devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla medesima legge-quadro.

Rispetto alla constatata mancanza di accessibilità andranno dunque accertate, volta per volta, la data di progettazione, di costruzione o di ristrutturazione dell'edificio, ovvero le date di esecuzione di interventi tali da limitare anche parzialmente l'accessibilità.

Appare chiaro, da questo breve *excursus*, che orientarsi nei meandri della normativa vigente in materia di accessibilità diventa un'ulteriore fatica per chi deve confrontarsi giornalmente, da una posi-

zione di svantaggio, con il vivere quotidiano.

È vero, dunque, che la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è una delle più complete e avanzate, ma è altrettanto vero che la sua relativa complessità finisce per creare più dubbi che certezze relativamente alla sua applicazione.

Rendere la normativa più incisiva, colmando alcuni vuoti incomprensibili, diventa, pertanto, una necessità.

La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a tale scopo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione della responsabilità diretta dell'amministrazione competente per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.

A questo proposito l'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede che non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; e che non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo regolamento.

La citata legge n. 41 del 1986 dispone, inoltre, in merito all'adeguamento degli edifici pubblici già esistenti alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche: lo stesso articolo 32 prevede, al comma 21, che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, per gli edifici pubblici già esistenti e non a norma, l'amministrazione competente debba adottare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche e, al comma 22, stabilisce che, qualora il suddetto termine decorra inutilmente, presso gli enti inadempienti siano nominati commissari per la predisposizione dei predetti piani.

Attualmente, dunque, l'amministrazione pubblica competente che non adegua gli edifici e spazi pubblici alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche risulta solo indirettamente responsabile e le sanzioni previste (mancata erogazione di contributi e di finanziamenti, commissariamento *ad acta*) finiscono per ricadere solo sulla collettività.

La presente proposta di legge interviene a colmare questa lacuna, rendendo più stringente l'obbligo di adeguare le strutture pubbliche alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 1, comma 1, prevede, pertanto, che l'amministratore pubblico competente è direttamente responsabile del mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche stabilite dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996.

All'individuazione di una responsabilità diretta dell'amministratore inadempiente corrisponde la punibilità dello stesso con sanzioni di carattere penale e non amministrativo. Il comma 2 dell'articolo in

esame dispone, infatti, che l'amministratore pubblico competente che non adegua gli edifici e spazi pubblici alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche sia sanzionato per il mancato adeguamento con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Viene posta, infine, una clausola di chiusura finalizzata a scongiurare il pericolo concreto di un « rimpallo » di responsabilità tra i diversi livelli della pubblica amministrazione, attraverso l'individuazione dell'organo di vertice dell'amministrazione competente quale responsabile — in ultima istanza — del mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche. Il comma 3, infatti, specifica che, qualora manchi la possibilità di individuare l'amministratore pubblico al quale imputare — secondo i criteri enunciati nel comma 2 — il mancato adeguamento degli edifici, oppure qualora l'individuazione avvenga in modo non conforme ai citati criteri, l'amministratore pubblico inadempiente coincide con l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica competente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'amministratore pubblico competente è direttamente responsabile del mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

2. In caso di mancato adeguamento degli edifici e spazi pubblici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, l'amministratore di cui al medesimo comma 1, nella persona del dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero del funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, è punito con un'ammenda da 10.000 a 50.000 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

3. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri previsti dal comma 2, l'amministratore pubblico competente di cui al comma 1 coincide con l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica competente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0017060\*